

le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti in questione, nell'allegato I, parte 2, di detto regolamento. Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

- (6) L'Ucraina figura nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE quale paese terzo da cui sono autorizzate, da tutto il suo territorio, le importazioni nell'Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati di pollame, selvaggina da penna di allevamento, ratiti di allevamento e volatili selvatici che siano stati sottoposti a un trattamento generico «A».
- (7) L'Ucraina figura inoltre nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati, da tutto il suo territorio, le importazioni e il transito nell'Unione di pollame e prodotti a base di pollame.
- (8) Il 30 novembre 2016 l'Ucraina ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 sul suo territorio e pertanto non può più essere considerata indenne da tale malattia. Le autorità veterinarie dell'Ucraina non sono quindi più in grado di rilasciare certificati veterinari per le partite di pollame e prodotti a base di pollame destinati all'esportazione nell'Unione europea.
- (9) Successivamente, il 4 gennaio 2017, l'Ucraina ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende situate in altre due regioni del suo territorio. Le autorità veterinarie dell'Ucraina hanno confermato di aver attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro l'HPAI e limitarne la diffusione.
- (10) L'Ucraina ha presentato informazioni sulla situazione epidemiologica nel suo territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI e dette informazioni sono state esaminate dalla Commissione. Sulla base di tale esame, nonché delle garanzie fornite dall'Ucraina, è opportuno concludere che limitare le restrizioni relative all'introduzione nell'Unione di partite dei prodotti in questione alle zone colpite da HPAI, che le autorità veterinarie dell'Ucraina hanno sottoposto a restrizioni a motivo di focolai in corso, dovrebbe essere sufficiente a coprire i rischi connessi con l'introduzione dei prodotti in questione nell'Unione.
- (11) Inoltre, al fine di prevenire l'introduzione del virus HPAI nell'Unione, i prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento e volatili selvatici provenienti dalla zona dell'Ucraina colpita da HPAI e che le autorità veterinarie dell'Ucraina hanno sottoposto a restrizioni a causa degli attuali focolai, dovrebbero essere sottoposti almeno al «trattamento D», come elencato nell'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE.
- (12) Il regolamento (CE) n. 798/2008 e la decisione 2007/777/CE vanno pertanto modificati di conseguenza.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II, parti 1 e 2, della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, 1 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

